

CONVENZIONE PER IL RINNOVO ED IL FUNZIONAMENTO DEL

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE

GIOVANILE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

E DELL'ORIENTAMENTO

GEO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA – Via Giovanni Falcone,25 –
67100 Coppito (AQ) rappresentata dal Prof. Edoardo Alesse in qualità di
Magnifico Rettore protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “Aldo Moro” – Piazza Umberto I 70121
rappresentata dal Prof. Stefano Bronzini in qualità di Magnifico Rettore
protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – Piazza Mercato, 15 20121
Brescia rappresentata dal Prof. Maurizio Tira in qualità di Magnifico Rettore
protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, Rende
(CS) rappresentata dal Prof. Nicola Leone in qualità di Magnifico Rettore
protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO – Piazza Cavour, 19/F 62032
Camerino (MC) rappresentata dal Prof. Claudio Pettinari in qualità di Magnifico
Rettore protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Piazza dell'Ateneo
Nuovo, 1 - 20126, Milano, rappresentata dalla Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
in qualità di Magnifica Rettrice protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II –Corso Umberto I

80138 Napoli rappresentata dal Prof. Matteo Lorito in qualità di Magnifico

Rettore protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DI PAVIA – Strada Nuova, 65 27100 Pavia rappresentata dal

Prof. Francesco Svelto in qualità di Magnifico Rettore protempore e legale

rappresentante

UNIVERSITÀ DEL SALENTO – Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce

rappresentata dal Prof. Fabio Pollice in qualità di Magnifico Rettore

protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100

Siena rappresentata dal Prof. Francesco Frati in qualità di Magnifico Rettore

protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – Via Calepina, 14 38122 Trento

rappresentata dal Prof. Flavio Deflorian in qualità di Magnifico Rettore

protempore e legale rappresentante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Via Palladio, 8 33100 Udine

rappresentata dal Prof. Roberto Pinton in qualità di Magnifico Rettore

protempore e legale rappresentante

Gli atti di approvazione della Convenzione da parte degli organi accademici

dei singoli Atenei sono depositati presso le rispettive sedi.

PREMESSO

- che con Convenzione del 13/07/2000 è stato istituito il “Centro di Ricerca

Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile,

dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento GEO tra le

Università di Siena, Torino, Lecce, Udine, Catania, L’Aquila, Modena e Reggio

Emilia e Pavia, con lo scopo di individuare conoscenze rilevanti che possano essere utili per le decisioni in autonomia delle scuole e delle università. Tali conoscenze risultano dalle ricerche e dalle riflessioni teoriche realizzate in diversi ambiti disciplinari e richiedono una stretta collaborazione tra università, scuole, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di renderle utilizzabili;

- che successivamente con un atto aggiuntivo ha aderito l'Università di Napoli Federico II;
- che essendo l'originaria Convenzione Istitutiva non rispondente del tutto alla normativa sui Centri di cui si è dotato l'Ateneo Senese (già Sede amministrativa del Centro), si è dunque ravvisata la necessità di provvedere alla stesura di una nuova Convenzione in sostituzione della precedente con decorrenza dal 13/07/2010 al 12/07/2016 che regolamenti le attività del Centro in oggetto in sintonia con le normative vigenti, modificando alcuni articoli;
- che le Università di Bari, Brescia, Camerino, Trento e Calabria hanno espresso l'interesse ad aderire al Centro GEO;
- che con Addendum del 22/09/2020 è stata inserita la sede di Milano Bicocca;
- che il potenziamento delle attività e delle sedi rende necessario stipulare una nuova Convenzione tra le Università di L'Aquila, Bari, Brescia, Calabria, Camerino, Milano Bicocca, Napoli, Pavia, Salento, Siena, Trento, Udine con decorrenza dal momento di sottoscrizione del legale rappresentante.
- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; ciò premesso fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Scopi del Centro

Il Centro si propone di:

a) individuare conoscenze affidabili riguardanti le caratteristiche generali della condizione giovanile in varie età, i mutamenti degli aspetti sociali ed organizzativi delle istituzioni educative, e i processi di orientamento formativi e di passaggio della formazione al lavoro. Tali conoscenze sono considerate elementi utili nei processi decisionali che sono richiesti dallo sviluppo dell'autonomia;

b) individuare le modalità più opportune per la definizione dei bisogni di conoscenze su realtà particolari, nelle situazioni locali;

c) stimolare l'elaborazione e la diffusione di metodologie per la rilevazione e l'uso di conoscenze utili per le decisioni;

d) individuare, affrontare e rendere visibili soluzioni a problemi rilevanti individuati da singole università e scuole nell'ambito della sperimentazione o della realizzazione dell'autonomia tra le quali problematiche relative ai giovani, ai processi educativi, all'orientamento, alla didattica, alla formazione insegnanti, all'apprendimento permanente, ed in genere alle strategie degli atenei ivi compresa la Terza Missione;

e) creare occasioni di aggregazione, di scambio di esperienze e di interazioni su questioni rilevanti tra ricercatori di vari ambiti disciplinari e persone responsabili dei processi educativi.

Art.2 – Afferenze ed adesioni al Centro

1. Afferiscono al Centro i docenti in rappresentanza delle Università convenzionate, nonché altri docenti e ricercatori di tali Università,

qualora essi siano impegnati su specifici progetti approvati dal Consiglio Direttivo.

2. Possono realizzare rapporti di collaborazione con il Centro anche altre Università, Centri di Ricerca, Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e istituzioni Private, in riferimento a specifici progetti. Tali rapporti di collaborazione saranno formalizzati mediante apposite convenzioni.

Art.3 – Sede amministrativa del Centro e strutture decentrate

Il Centro ha sede, ai suoi fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di afferenza del Direttore, o presso quella individuata dal Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione, e si avvale delle strutture identificate dai rispettivi Rettori, presso ciascuna delle Università che costituiscono il Centro. Strutture decentrate possono essere create presso Dipartimenti o enti di Ricerca delle Università che sottoscrivono la presente Convenzione o dalle Università e dalle istituzioni che aderiscono al Centro in riferimento a specifici progetti, a seguito di una proposta della Sede e dell'approvazione del Consiglio Direttivo di GEO.

Art.4 – Organi del Centro

Sono organi del Centro il Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Direttore.

Art.5 – Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri almeno pari a quello dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può inoltre cooptare nel Consiglio Scientifico, con maggioranza qualificata dei 2/3, ulteriori componenti tra rilevanti personalità ed esperti anche di nazionalità straniera

2. Il Consiglio Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo; esso elabora programmi relativi all'attività scientifica che vengono sottoposti al Consiglio Direttivo e opera attivamente in tutte le attività scientifiche di GEO. I suoi pareri sono solo consultivi e non vincolanti e le decisioni spettano comunque al Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Scientifico dura in carica un triennio solare.

4. Il Consiglio scientifico nomina tra i suoi membri il Presidente; la nomina, per essere valida deve comunque essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

5. L'attività dei componenti del Consiglio Scientifico a favore del Centro è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Scientifico e per missioni e trasferte, sempre documentate e rendicontate nei limiti preventivamente indicati ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno e comunque quando la convocazione venga richiesta da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo del Centro. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di 7 giorni e le riunioni sono valide se partecipa il Direttore o un suo Delegato e le proposte per il Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di conflitto di interessi ciascun componente si impegna ad astenersi dopo aver dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto ed a non partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione.

Possono essere effettuate riunioni preparatorie anche parziali di quei membri del Consiglio Scientifico che siano coinvolti nella predisposizione di particolari progetti, previa approvazione del Consiglio Direttivo o del Direttore. Le riunioni vengono presiedute del Presidente se nominato e presente, altrimenti dal

membro più anziano. Le riunioni vengono verbalizzate da un segretario nominato volta per volta dai presenti e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal segretario ed il verbale viene immediatamente inviato al Consiglio Direttivo. Tutte le riunioni del Consiglio Scientifico potranno essere tenute anche senza la presenza fisica dei suoi componenti, utilizzando strumenti tecnici e/o informatici che consentano di seguire in diretta l'adunanza, di partecipare alla discussione e di esprimere, sempre in diretta, la manifestazione dei propri pareri e del proprio voto.

Art.6 – Consiglio Direttivo

1. È composto da un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate, nominato con Decreto del rispettivo Rettore.

2. Esso dura in carica un triennio solare. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Direttore del Centro, nella persona di un professore di ruolo a tempo pieno, approva i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro, delibera su ogni argomento propostogli dal Direttore che cura la stesura dell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione dei bilanci almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che il Direttore lo reputerà necessario, o che sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti. Le cariche di rappresentante dell'Università di appartenenza nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio Scientifico possono essere assunte dalla stessa persona.

Art.7 – Il Direttore

1. Il Direttore è designato dal Consiglio Direttivo e nominato per un triennio solare dal Rettore dell'Università sede del Centro e può essere rieletto.

2. Il Direttore nomina un Vicedirettore.

3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: rappresenta con mandato il Centro; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; predispone e sottopone al Consiglio Direttivo, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Scientifico e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di impedimento o assenza del Direttore le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal Vicedirettore.

Art.8 – Finanziamenti e gestione amministrativa

1. Il Centro e le sue eventuali strutture decentrate operano mediante finanziamenti che possono eventualmente pervenire di volta in volta: dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano, dal Ministero del Lavoro, da Enti pubblici e privati, da Fondazioni e dalle Università che costituiscono il Centro o sono ad esso collegate in riferimento a progetti specifici.

2. Alcuni dei finanziamenti destinati da ciascuna istituzione potranno essere utilizzati e rendicontati dalla stessa istituzione, in relazione ad un'attività specifica parte di un progetto concordato e realizzato in modo coordinato.

L'impiego di queste somme sarà deciso dal Consiglio Direttivo e sarà realizzato e rendicontato attraverso la Segreteria dell'Università che è sede della Direzione oppure quella definita dal Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione.

3. Ciascuna delle Università convenzionate o aderenti al Centro dovrà trasferire all'Università di Udine/sede amministrativa ed organizzativa del Centro la somma di Euro 800,00 ogni anno per il funzionamento degli organi collegiali e per le attività del Centro e per la realizzazione di modalità e strutture (anche informatiche) di comunicazione e di collegamento fra i membri del Centro. Sono esonerate dal pagamento della quota annuale l'Università cui afferisce il Direttore e l'Università che si fa carico della gestione amministrativa del Centro.

4. Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti.

Art.9 – Gestione patrimoniale

1. Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati al Centro stesso ai sensi del precedente art.8. L'uso delle attrezzature comuni è determinato come indicato nell'art.8 della presente Convenzione. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature designate in uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università che costituiscono il Centro.

2. Con riferimento a specifici progetti il Centro si avvale di attrezzature di Università e Istituzioni con le quali il Centro ha rapporti di collaborazione.

Art.10 – Modifiche della Convenzione

Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere prese all'unanimità dal Consiglio Direttivo, comunicate alle istituzioni che costituiscono il Centro nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali affinché si provveda alla ratifica delle modifiche tramite i rispettivi organi deliberanti.

Art. 11 Durata - Recesso

1. La presente Convenzione ha validità di 6 anni dalla data dell'ultima sottoscrizione, e potrà essere prorogata per il medesimo periodo con scambio

di comunicazioni scritte tra le parti da inviarsi tramite PEC almeno tre mesi prima della scadenza, al Direttore del Centro a conferma della volontà di voler proseguire la collaborazione in essere.

2. È fatta salva, comunque, per ciascuna delle Università consorziate la possibilità di recedere dalla presente Convenzione mediante PEC indirizzata al Direttore del Centro almeno 3 mesi prima della scadenza di ogni anno; in tal caso cesserà l'obbligo per l'Università di corrispondere la quota annuale di funzionamento.

Art. 12 Registrazione – Spese di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e smi. L'imposta di bollo verrà assolta, con autorizzazione n.59443/2015 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, in modo virtuale dall'Università sede amministrativa del Centro.

ART. 13– Trattamento dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti

(qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

Le parti dichiarano che rendono disponibile l'informativa per la categoria di interessati di cui al comma precedente, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti:

- per l'Università degli Studi dell'Aquila

<https://www.univaq.it/section.php?id=573>

- per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

<https://www.uniba.it/ateneo/privacy>

- per l'Università degli Studi di Brescia <https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali>

- per l'Università della Calabria <https://www.unical.it/portale/ateneo/privacy/>

- per l'Università degli Studi di Camerino <https://www.unicam.it/privacy-policy>

- Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca <https://www.unimib.it/privacy>

- per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

- per l'Università di Pavia <https://privacy.unipv.it/>

- per l'Università del Salento <https://www.unisalento.it/privacy>

- per l'Università degli Studi di Siena

<https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

- per l'Università degli Studi di Trento

<https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali>

- per l'Università degli Studi di Udine nella sezione "privacy" del sito web

www.uniud.it;

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente accordo, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

ART. 14- Riservatezza

Le Parti si obbligano per sé e per ogni proprio dipendente o collaboratore al vincolo della "Riservatezza e segretezza".

ART. 15- Tutela proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio Direttivo valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione e comunque nel rispetto dei diritti non patrimoniali dei singoli aderenti o collaboratori, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto

riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

ART. 16 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DI PAVIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

IL RETTORE
